



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA
(Provincia di Trento)

Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale

n. 42 dd. 28-07-2021

OGGETTO: Variazione di assestamento generale di bilancio 2021-2023 e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio - Articoli 175 e 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm..

Il giorno **28-07-2021** alle ore 17:00 in videoconferenza (come disposto dal decreto del Presidente del Consiglio comunale n. 1 dd. 06.04.2020), a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale:

OSS EMER ROBERTO	Sindaco	Presente
ANDREAUS PIERLUIGI	Consigliere	Presente
BERGAMO ROBERTA	Consigliere	Presente
BETTI MORGAN	Consigliere	Presente
BORTOLAMEDI ELISA	Consigliere	Presente
CASAGRANDE DANIELA	Consigliere	Presente
DEMOZZI FRANCO	Consigliere	Presente
FACCHINI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
FENYVESI KISS BOGLARKA ETELKA	Consigliere	Presente
FRISANCO ALBERTO	Consigliere	Presente
GIRARDI NICOLA	Consigliere	Presente
GRETTER MAURO	Consigliere	Presente
GRILLO EUGENIA	Consigliere	Assente giustificata
MALACARNE DANIELE	Consigliere	Presente
MERLINI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
MOSER IVAN	Consigliere	Presente
NEGRIOLLI MASSIMO	Consigliere	Presente
NISCO RENATO	Presidente	Presente
PINTARELLI CARLO	Consigliere	Presente
TAFFARA MARINA	Consigliere	Presente
TOMASELLI STEFANO	Consigliere	Presente
ZANELLA CARLA	Consigliere	Presente

Assiste, in videoconferenza, il Segretario Generale: Giuseppe Dolzani.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Presidente **Renato Nisco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

rilevato che, ai sensi dell'art. 185 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i pareri di competenza:

- il Responsabile del Servizio Finanziario, Monica Gemma, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa in data 20.07.2021;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, Monica Gemma, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile in data 20.07.2021;

Premesso che:

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. n. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.

Visto l'art. 175 comma 8 del TUEL, il quale prevede che *“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.”*;

richiamato l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

-
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Tenuto conto dell'analisi effettuata da ciascun Dirigente (responsabile di budget) rispetto alle competenze della rispettiva Direzione nella gestione stanziamenti di previsione relativi agli esercizi 2021-2023, nell'ambito delle operazioni di assestamento di bilancio dell'Ente, e quindi delle relative proposte di variazione alle previsioni finanziarie in corso.

Ritenuto pertanto necessario procedere con la variazione di assestamento al bilancio 2021-2023 ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

Visto l'articolo 187 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Considerato che il Responsabile del Servizio finanziario, in collaborazione con i responsabili dei Servizi ha svolto un'istruttoria volta alla verifica dell'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio e/o di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Rilevato che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, come da attestazioni formulate e sottoscritte dai rispettivi Dirigenti, né l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa, salvo il verificarsi di successivi eventi eccezionali e/o imprevisti;

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- a) nel bilancio in sede di assestamento;
- b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri;

Rilevata la situazione di equilibrio nella gestione dei residui attivi e passivi e che, pertanto, il Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di

amministrazione per euro 3.135.382,06 risulta ad oggi congruo, mentre lo stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel Bilancio di previsione 2021-2023 risulta adeguato con la presente variazione di assestamento generale di bilancio con riferimento agli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023;

Rilevato inoltre che ai fini della presente variazione risulta applicato l'avanzo di amministrazione per complessivi euro 5.142.080,00, di cui a finanziamento della parte corrente del bilancio per euro 602.346,00, nel rispetto dell'art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000, distinto nei seguenti importi:

Avanzo vincolato a finanziamento parte capitale	euro	272.000,00
Avanzo destinato agli investimenti	euro	710.000,00
Avanzo di amministrazione (fondi disponibili) per investimenti	euro	3.557.734,00
Avanzo vincolato a finanziamento parte corrente	euro	415.346,00
Avanzo di amministrazione (fondi disponibili) per spese correnti	euro	50.000,00
Avanzo di amministrazione accantonato	euro	137.000,00

Preso atto che risulta effettuata la verifica dell'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni, così come prescritto dal punto 5.3.11 del principio contabile Allegato 4/2 di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm..

Preso atto della variazione di assestamento generale con riferimento al Bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'Allegato A) del presente provvedimento, predisposta in base alle richieste formulate dai Dirigenti, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il Fondo di riserva ed il Fondo di riserva di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio;

verificato che l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva risulta adeguato con la variazione di assestamento in relazione alle possibili spese impreviste fino alla fine dell'anno, entro i limiti di legge di cui l'articolo 166 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

verificato inoltre che l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva di cassa risulta adeguato con la variazione di assestamento rispetto ai limiti di legge di cui all'art. 166 comma 2-quarter del D.Lgs. n. 267/2000 in relazione alle possibili necessità di cassa fino alla fine dell'anno;

visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti, registrato al Protocollo comunale n. 29547/A in data 20/07/2021, come previsto dall'art. 210, comma 1 lettera b) della Legge reginale 3 maggio 2018 n. 2 e dall'articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000, comma 1 lettera b);

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 28/01/2021: “*Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023, del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), del Piano degli indicatori e della Nota integrativa.*”;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 29/01/2021: “*Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2021-2023: parte finanziaria (ex Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.)*”;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 30/03/2021: “*Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021: obiettivi gestionali da assegnare al*

Segretario Generale e al Vicesegretario e ai Dirigenti ad esaurimento per l'anno 2021”.

visto il combinato disposto della L.P. n. 18/2015 e del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;

visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

vista la Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018);

visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28.11.2006, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio n. 40 del 22.07.2014, n. 27 del 28.05.2015 e n. 14 del 03.03.2016;

visto il decreto del Sindaco del Comune di Pergine Valsugana n. 18 del 11.11.2020 e s.m. con cui è stato nominato il Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Monica Gemma;

visto il Regolamento del Consiglio comunale approvato con deliberazione consiliare n° 13 dd. 5 marzo 2008 e s.m.;

con n° 14 voti favorevoli, n° 7 voti astenuti e n° 0 voti contrari, su n° 21 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese mediante appello nominale;

DELIBERA

1. di approvare, considerate le motivazioni espresse in premessa e la valutazione degli atti allegati al presente provvedimento, la variazione di assestamento generale di bilancio 2021-2023, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il Fondo di riserva, il Fondo di riserva di cassa ed il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, così come risulta dall'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di modificare ed aggiornare il Documento Unico di Programmazione - DUP 2021-2023 come da Allegato B), parte integrante del presente provvedimento che acclude anche l'aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche;
3. di dare atto dell'espletamento degli adempimenti prescritti dall'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 per quanto concerne la verifica degli equilibri di bilancio 2021-2023 relativamente alla gestione di competenza e alla gestione dei residui;

4. di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 in esito alla verifica della gestione finanziaria di competenza e dei residui, integrata con le risultanze delle variazioni di bilancio allegata al presente provvedimento, come evidenziato e dimostrato **dall'Allegato C**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, composto dai seguenti prospetti:
 - Prospetto 1. – Riepilogo generale 2021-2023 per titoli delle entrate e delle spese assestate;
 - Prospetto 2. – Equilibri di bilancio;
 - Prospetto 3. – Equilibrio della gestione di cassa;
 - Prospetto 4. – Equilibrio della gestione residui;
5. di dare atto quindi che non emergono dati che facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione e che, pertanto, non risultano necessari provvedimenti di ripristino degli equilibri finanziari rimanendo assicurato l'equilibrio economico ed il pareggio finanziario nel rispetto di quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;
6. di dare atto che, sulla base delle attestazioni sottoscritte dai rispettivi responsabili, non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare ai sensi dell'articolo 194 del D.Lgs. n. 267/2000;
7. di dare atto che il contenuto del presente provvedimento costituisce integrazione e modificazione alla parte finanziaria della Documento Unico di Programmazione - DUP 2021-2023;
8. di dare atto che con successivo provvedimento la Giunta comunale effettuerà le conseguenti modifiche al Piano esecutivo di gestione 2021-2023;
9. di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio finanziario 2021;
10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018), al fine di garantire la piena operatività e continuità dei servizi tramite le risorse assegnate.

*** * * ***

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;

-
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
- *F.to Renato Nisco* -

Il Segretario Generale
- *F.to Giuseppe Dolzani* -

